

CONVENZIONE

TRA

La Federazione Italiana Danza Sportiva (di seguito: FIDS) con sede in Roma Stadio Olimpico Curva Sud- Codice Fiscale 96321650580, nella persona del Presidente pro tempore, Christian Zamblera, domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione suddetta

E

L'Ente di Promozione Sportiva Attività Sportive Confederato- (di seguito: ASC) con sede in Roma, Via Regina Margherita 262 - Codice Fiscale 97644950012, nella persona del Presidente pro tempore, Avv. Luca Stevanato, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto

PREMESSO CHE

A) il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B) il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C) il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport e a tale scopo ha elaborato ed approvato un Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operativi Sportivi, che, attraverso la Scuola dello Sport, prevede la razionalizzazione dei percorsi formativi con meccanismi certi ed una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente;

D) la FIDS è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle Società, dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche e anche dai singoli tesserati e svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;

E) la FIDS:

a) è riconosciuta ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1355 del 27 giugno 2007, è affiliata alla WDSF – World Dance Sport Federation, alla WRRRC – World Rock n'Roll Confederation, alla IDO – International Dance Organization;

b) è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività di danza sportiva;



~~c) persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;~~

d) ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

F) l'ASC:

a) è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ai sensi del DPR n. 530/1974;

b) è riconosciuto ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione del 7 giugno 2011;

c) è iscritta al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

d) è riconosciuto Ente con finalità assistenziali dal Ministero degli Interni;

e) è iscritta al Servizio Civile Nazionale;

f) è Organizzazione Nazionale di Categoria di Confcommercio Imprese per l'Italia;

G) l'ASC, in accordo alla "NUOVA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL CONI E GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvata dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n°1252 del 21/10/2003, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;

H) la FIDS e l'ASC (di seguito: le Parti) condividono:

a) il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;


b) la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - Norme generali

1.1 Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo" per lo sviluppo della disciplina della danza sportiva, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2 Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:



~~a) per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;~~

b) per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;

c) per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva della danza sportiva attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3 Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi tesserati.

1.4 I Tesserati alla FIDS, per ricoprire cariche ed incarichi presso l'ASC, devono richiedere l'autorizzazione alla FIDS, che deve esprimere, per iscritto entro 30 giorni dalla richiesta, il proprio motivato parere.

Art. 2 - Attività sportiva

2.1 I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" - per tutte le categorie e classi - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri), possono essere utilizzati esclusivamente dalla FIDS; l'ASC può utilizzare i termini "Campionati Nazionali ASC" e "Rappresentativa Nazionale ASC".

2.2 La FIDS in attuazione della disposizione recata dal nuovo R.A.S.F., in vigore dal 18 novembre 2013, di cui all'art. 1.38 (COMPETIZIONI NON AUTORIZZATE) che si riporta di seguito integralmente: "Limitatamente al solo settore agonistico (classi B, A e M) e fatta salva l'espressa deroga concessa preventivamente dalla FIDS, l'organizzazione di una competizione sul territorio nazionale o di una competizione internazionale non autorizzata e la partecipazione alle stesse costituiscono infrazione disciplinare sanzionabile, con provvedimento fino alla squalifica degli organizzatori, dei dirigenti, degli affiliati, degli atleti e degli Ufficiali di Gara nonché con la multa nei confronti degli affiliati che vi hanno aderito. Per gli organizzatori può inoltre precludere l'assegnazione di future competizioni. L'assicurazione FIDS non è operativa nella gare non autorizzate".

conferma la competenza e la giurisdizione della Federazione in campo agonistico anche internazionale, mentre nel settore promozionale/divulgativo (classi C e D) definisce i confini per la sottoscrizione della presente Convenzione con l'ASC, recependo i principi informativi del CONI.

2.3 la partecipazione dei tesserati ASC alle gare a punteggio (es. Coppe Italia o simili) o ai Campionati Provinciali, Interprovinciali, Regionali, Interregionali e ai Campionati Italiani organizzati dalla FIDS è subordinata al tesseramento FIDS.

2.4 In tutte le manifestazioni consentite dalla FIDS, l'ASC si impegna ad applicare i Regolamenti tecnico-arbitrali emanati dalla FIDS anche su indicazione delle singole Federazioni Internazionali riconosciute dal CIO.

2.5 Nelle manifestazioni regionali organizzate dalla FIDS, che non costituiscano Fasi di Qualificazione, è consentita la partecipazione di Atleti tesserati ASC, anche se non tesserati FIDS.

2.6 E' consentita la partecipazione degli Atleti tesserati FIDS alle manifestazioni organizzate dall'ASC, fermo restando il contenuto di cui al punto 2.2, a condizione che i regolamenti tecnico-arbitrali siano conformi a quanto indicato ai punti 2.3 e 2.4 e che le



~~date di svolgimento di dette manifestazioni siano incluse nei calendari concordati a livello territoriale.~~

Art. 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1 La FIDS riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali.

3.2 L'ASC qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi esclusivamente nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la FIDS nel rispetto delle normative federali.

3.3 Ai corsi organizzati dalla FIDS e programmati all'interno del progetto formativo federale possono partecipare i tecnici tesserati ASC. La partecipazione a tali corsi, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso, consente lo svolgimento di attività federale a livello regionale, interregionale e nazionale per il 1° Livello definito dal Piano Formativo dei Tecnici Federali (profilo: Istruttore Federale).

3.4 Per ottenere livelli di qualifiche superiori i tesserati tecnici ASC dovranno seguire l'iter formativo federale previo tesseramento alla FIDS.

3.3 Le Parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

Art. 4 – Iniziative Culturali e Progettuali

4.1 In caso di organizzazione congiunta di iniziative progettuali e/o culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

4.2 Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli Organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Art. 5 – Affiliazioni e Tesseramenti

5.1 Le Parti consentono la doppia affiliazione delle loro Associazioni/Società Sportive.

5.2 La FIDS si impegna ad applicare a favore delle affiliate ASC una quota ridotta per la prima affiliazione, se e nella misura in cui tale riduzione sarà di volta in volta deliberata dal Consiglio Federale,.

5.3 L'ASC a sua volta si impegna ad applicare, alle associazioni sportive che intendano affiliarsi sia alla FIDS che all'ASC, una quota ridotta di affiliazione annuale di almeno il 25% rispetto alla quota ordinaria.

Art. 6 – Commissioni Paritetiche – Controversie

6.1 Le Parti si impegnano ad istituire, a livello nazionale, una Commissione Paritetica con il compito di rendere il più agevole possibile la collaborazione tra loro e di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

LRA

Tom

~~6.2 Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse all'organismo di conciliazione bancario sito in via delle Botteghe Oscure 65, di cui è riconosciuta la serietà e la professionalità.~~

Art. 7 - Durata


7.1 La durata della Convenzione è di due anni dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al completamento del quadriennio olimpico, qualora non venga disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.


7.2 Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

7.3 E' fatta salva la facoltà, per entrambe le parti, di recesso anticipato dalla convenzione, senza alcun preavviso, qualora una delle parti la ritenga particolarmente onerosa o non vantaggiosa in fase attuativa, oppure non siano rispettate, in tutto o in parte, le clausole ivi contenute.

La presente Convenzione si compone di n° 5 pagine.

Roma, 10/04/2014

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text "FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA" around the perimeter and "F.I.D.S." in the center.

The logo for A.S.C. (Attività Sportive Confederato) features a stylized graphic of a person or figure to the left of the text. Below the text, contact information is provided: "V.le Regina Margherita 267/264", "00108 Roma", "Tel. 06 8976106", "C.R. 97644950012", and "P.IVA 0903401008". A handwritten signature is also present over the contact details.